

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4117

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLLEDRI, VASCON, DORINA BIANCHI

Introduzione della denominazione di « pane tradizionale nazionale di alta qualità » nella produzione e commercializzazione del pane

Presentata il 27 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La produzione di pane risulta attualmente regolata da diversi provvedimenti legislativi stratificatisi nel tempo, anche in relazione all'evolversi della normativa comunitaria e all'intervento di pronunce giurisdizionali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte costituzionale.

Il pane nazionale, tuttavia, se rispondente ai requisiti normativamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580, successivamente sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e, poi dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, non potrà conservare le caratteristiche artigianali di alta qualità legate all'utilizzo di particolari tecniche di produzione e all'impiego di ingredienti che assicurano al consumatore la genuinità del prodotto.

L'industria panaria del surgelato e del tradizionale, attraverso gli agevoli canali della grande distribuzione, ha, di fatto, bloccato il mercato, fornendo prodotti a prezzi non praticabili dalle imprese artigiane. Da qui la necessità di invertire la tendenza, rispetto a questi nuovi prodotti panari che stanno invadendo il mercato.

Occorre quindi favorire l'alta qualità, garantire il consumatore attraverso la trasparenza dell'informazione, in modo da realizzare prodotti che possano avere un riconoscimento ai sensi della vigente legislazione europea.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di identificare un prodotto di alta qualità realizzato con gli ingredienti (particolarmente le farine e i tipi di lieviti impiegati) e con le tecniche di produzione e lievitazione artigianali, tipiche della tradizione culinaria e culturale

dei popoli della penisola, che rappresentano per il consumatore una garanzia di genuinità e di tradizione.

In particolare l'articolo 1 introduce la definizione di «pane tradizionale nazionale di alta qualità», facendo esplicito riferimento al procedimento di cottura totale con soluzione di continuità, indice di un livello qualitativo elevato nel processo di produzione del pane.

Lo stesso articolo stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le tipologie delle materie prime, le metodiche e

le tecniche di preparazione impiegate, al fine di distinguere il pane cosiddetto comune da quello tradizionale di alta qualità.

All'articolo 2 è garantita la tutela dei consumatori tramite la trasparenza dell'informazione sulle caratteristiche del prodotto.

Il riconoscimento a livello europeo del pane tradizionale nazionale di alta qualità è enunciato all'articolo 3, il quale stabilisce inoltre l'esatto ammontare delle sanzioni da applicare nel caso di mancato rispetto delle previsioni della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione e la commercializzazione del « pane tradizionale nazionale di alta qualità », ottenuto attraverso un procedimento di cottura totale con soluzione di continuità presso un unico impianto. È considerato « pane tradizionale nazionale di alta qualità » il pane tradizionale composto e prodotto secondo gli usi e le tradizioni locali che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2.

2. Il « pane tradizionale nazionale di alta qualità » è ottenuto dalla cottura totale con soluzione di continuità di una pasta lievitata, preparata esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza l'aggiunta di sale comune (cloruro di sodio) e senza l'impiego delle sostanze aggiuntive di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. È fatto divieto di utilizzo di ingredienti contenenti sostanze geneticamente modificate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, provvede a disciplinare i criteri di selezione degli ingredienti ai quali i panificatori devono attenersi, al fine di evitare possibili alterazioni, anche attraverso miglioratori e additivi chimici.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali individua, con proprio decreto, le tipologie delle materie prime, le metodiche e le tecniche di preparazione impiegate, al fine di assicurare la qualità del prodotto di cui al comma 2.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano con campagne di informazione mirate presso i produttori, gli esercenti e i consumatori la diffusione del pane tradi-

zionale nazionale di alta qualità, promuovendo l'avvio delle procedure per il riconoscimento, da parte delle regioni, dei diversi tipi di pane realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali come prodotti ad indicazione geografica protetta.

ART. 2.

1. All'articolo 25 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il pane etichettato come “pane tradizionale nazionale di alta qualità”, nei punti vendita al dettaglio, deve essere collocato in apposito contenitore così da renderlo chiaramente individuabile e distinguibile da parte del consumatore ».

ART. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove le necessarie procedure affinché la denominazione di « pane tradizionale nazionale di alta qualità » sia registrata, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come attestazione comunitaria di specificità e iscritta nell'albo di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.

2. La violazione delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 1 configura il reato di frode alimentare e come tale è punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 500 euro a 2.500 euro.

3. La violazione delle norme di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è punita con l'ammenda da 50 euro a 100 euro.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore decorso un mese dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0054640